



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

PASQUALE D'ASCOLA	Presidente aggiunto
FELICE MANNA	Presidente di sezione
ERNESTINO LUIGI	Presidente di sezione
BRUSCHETTA	
ALBERTO GIUSTI	Presidente di sezione
UMBERTO LUIGI CESARE	Cons. relatore
GIUSEPPE SCOTTI	
FABRIZIA GARRI	Consigliere
GIUSEPPE TEDESCO	Consigliere
GIUSEPPE FORTUNATO	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

Oggetto:

DISCIPLINARE
AVVOCATI
Ud.10/12/2024 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22505/2023 R.G. proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in Torino, [redacted]
[redacted] DOM DIG, presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted] che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI [REDACTED]

-intimati-

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense - Roma n. 202/2023 depositata il 11.10.2023

udito il Procuratore generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo, assorbiti gli altri, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare;

udito per il ricorrente l'avvocato [REDACTED] per delega dell'avv. [REDACTED] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10.12.2024 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA

1. L'avv. [REDACTED] è stato citato davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina (di seguito: CDD) di [REDACTED] per rispondere di una serie di incolpazioni, tutte riconducibili alla violazione dei doveri professionali per il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina *ex art. 26, comma 3, del Codice deontologico forense (di seguito CDF), nonché per essere venuto meno al dovere di informazione nei confronti dei propri assistiti (art. 27 CDF) e per tali violazioni è stato sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di due mesi.*

L'avv. [REDACTED] ha proposto ricorso al Consiglio nazionale forense (CNF), censurando la decisione del Consiglio Distrettuale nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, perché non sarebbero stati tenuti nella debita considerazione alcuni elementi



fattuali che, se adeguatamente valutati, avrebbero potuto condurre all'irrogazione di una sanzione meno grave.

Il Consiglio nazionale forense ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la decisione del CDD e ha rigettato il ricorso dell'avv. [REDACTED] con sentenza del 20.10.2022, depositata presso la segreteria del CNF l'11.10.2023, notificata al ricorrente in data 18.10.2023.

2. Con ricorso notificato il 14.11.2023, peraltro solo al Consiglio Nazionale Forense e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ha proposto ricorso per cassazione l'avv. [REDACTED] con il supporto di due motivi.

3. Le parti intime non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del quarto (*rectius*: secondo) motivo di ricorso e per la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, correggendo queste conclusioni all'udienza del 9.7.2024, nel senso della preliminare richiesta di integrazione del contraddittorio.

Con ordinanza interlocutoria del 19.7.2024 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [REDACTED] entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta) dalla pubblicazione dell'ordinanza e ha disposto conseguentemente il rinvio a nuovo ruolo: infatti il ricorso era stato erroneamente notificato al Consiglio Nazionale Forense, che non era affatto il necessario contraddittore ma il giudice che aveva emesso la sentenza impugnata; tuttavia l'integrazione si imponeva a norma dell'art.331 c.p.c. poiché il ricorso era stato notificato almeno a un giusto contraddittore, e cioè al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

In data 25.7.2024 il ricorrente ha provveduto alla prescritta notificazione nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [REDACTED] che non si è costituito.



In data 3.10.2024 il Procuratore generale ha ribadito le precedenti conclusioni per l'accoglimento del quarto (*rectius* secondo) motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 10.12.2024

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 51, r.d. n. 37 del 1934, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e 4, c.p.c.

4.1. Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata era stata pronunciata il 20.10.2022 e sottoscritta dal Presidente avv.

_____ e dal Segretario avv. _____.
essa, tuttavia, era stata pubblicata mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale forense in data 11.10.2023, e sottoscritta dal Segretario avv. _____

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe perciò affetta da nullità e falsa applicazione di norme di diritto, per violazione degli artt. 44 e 51 del r.d. 37 del 1934.

4.2. Il ricorrente invoca a proprio sostegno un consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di provvedimenti disciplinari a carico di avvocati, la decisione sottoscritta, in qualità di presidente e segretario del Consiglio dell'Ordine, da persone diverse, benché componenti del collegio, da quelle ricoprenti tali cariche alla data della sua deliberazione risultante dal corpo della stessa, è nulla, atteso che l'art. 51 del r.d. n. 37 del 1934 non prescrive la sottoscrizione del relatore ma impone l'indicazione, in un unico contesto, della data della deliberazione e della sottoscrizione dei soggetti da ultimo indicati (Sez. U, n. 22516 del 7.11.2016; nello stesso senso: Sez. U.,



n.4192 del 19.9.1978; Sez. U. n.13797 dell'1.8.2012; Sez. U. n.22386 del 14.12.2020).

5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 56 della legge n. 247 del 2012, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e 4, c.p.c.

Il ricorrente osserva che secondo l'art. 56 della legge 31.12.2012, n. 247 (entrata in vigore il 2.2.2013), l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto (comma 1), termine che in nessun caso, ove si verificano fatti interruttivi, può essere prolungato di oltre un quarto (comma 3); pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare deve intendersi in sette anni e sei mesi. Nel caso in esame l'azione disciplinare a carico dell'avv. [REDACTED] secondo il ricorrente, sarebbe irrimediabilmente prescritta, essendo decorsi oltre sette anni e sei mesi dalla data degli illeciti disciplinari.

5.1. Più nel dettaglio il ricorrente osserva che il primo capo di incolpazione n. 1115/2015 ascriveva all'avv. [REDACTED] di non aver «adempito al mandato professionale nel corso dell'anno 2012 dal Sig. [REDACTED] volto alla predisposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché, con scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, non dava corso all'incarico ricevuto, non proponendo alcuna azione legale, nonostante avesse creato l'aspettativa nell'assistito di difesa giudiziale, ed essendo venuto meno al dovere di corretta informazione nei confronti dell'assistito sullo svolgimento del mandato difensivo. In [REDACTED] dal 2012 al 12 giugno 2015».

Secondo il ricorrente, quindi, la prescrizione per questa condotta ha iniziato a decorrere dal 12 giugno 2015, come indicato nel capo medesimo, e il procedimento disciplinare avrebbe dovuto concludersi entro il 12.12.2022.



5.2. Il ricorrente osserva poi che il secondo capo di incolpazione n. 1239/2015 incolpava l'avv. [REDACTED] per aver «omesso il dovere di informazione sullo svolgimento del mandato fornendo notizie non corrispondenti al reale stato del suddetto procedimento civile. In [REDACTED] dal gennaio 2015 al settembre 2016».

Il ricorrente deduce che il capo di incolpazione n. 1239/2015 indicava come momento consumativo la data di settembre 2016, ma che si trattava di un evidente errore nella rubricazione del fatto, giacché dalla lettura dell'esposto presentato dalla signora [REDACTED] e dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di audizione davanti al Consiglio distrettuale di disciplina, la data di consumazione dell'illecito doveva essere collocata nel 7 settembre 2015, allorché la signora [REDACTED] aveva ottenuto dalla Cancelleria del Tribunale di Torino l'attestazione che nessuna costituzione era stata depositata nel suo interesse per una causa di pignoramento contro terzi; oppure nel 17 settembre del 2015, data in cui la sig.ra [REDACTED] aveva revocato il mandato al ricorrente; oppure ancora, nel 18 settembre 2015, quando la cliente aveva presentato l'esposto al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Relativamente a questa ipotesi di illecito, il decorso della prescrizione sarebbe iniziato dal 7.9.2015 (o dal 17.9.2015, o ancora dal 18.9.2015), per cui il procedimento doveva concludersi entro il 7.3.2023 (oppure entro il 17.3.2023 o il 18.3.2023).

5.3. Il ricorrente osserva che il terzo capo di incolpazione n. 1245/2015 ascriveva all'avv. [REDACTED] di aver «omesso con non scusabile e rilevante trascuratezza il compimento di atti inerenti al mandato ricevuto dal sig. [REDACTED]», e «omesso il dovere di informazione sullo svolgimento del mandato fornendo notizie non rispondenti al reale stato del suddetto procedimento civile. In [REDACTED] dall'ottobre 2013 al settembre 2016».



Il ricorrente deduce che nel capo viene indicato il mese di settembre 2016 come momento consumativo dell'illecito. Tuttavia il sig. [REDACTED] aveva dichiarato nel suo esposto di essersi rivolto ad altro legale, così revocando l'incarico al ricorrente; e la data di revoca va intesa in un momento antecedente alla presentazione dell'esposto l'11.11.2015. Quindi, a tutto concedere, il decorso del termine di prescrizione sarebbe iniziato al massimo l'11.11.2015, e si è esaurito il 11.5.2023.

5.4. Il ricorrente osserva che il quarto capo di incolpazione n. 1358/2015 recava incolpazione del seguente tenore: *«avendo ricevuto mandato dal Signor [REDACTED] su indicazione dell'avv. [REDACTED] di seguire la pratica di separazione dei coniugi [REDACTED] [REDACTED] ometteva con negligenza di svolgere il mandato in quanto lasciava estinguere il procedimento introdotto con ricorso per separazione consensuale già depositato dall'avv. [REDACTED] che aveva indirizzato i coniugi allo stesso essendo impedito per motivi di salute; e, inoltre non provvedeva a depositare nuovo ricorso per separazione consensuale, senza informare la parte assistita della necessità e della mancanza di nuova delega, anche da parte del sig. [REDACTED] ormai difficilmente reperibile, o comunque non informava della necessità di procedere con ricorso per separazione giudiziale nell'impossibilità di ottenere una nuova delega, lasciando anzi ripetutamente intendere che il ricorso per la separazione consensuale era già depositato e si era in attesa degli adempimenti da parte dell'Ufficio ... In [REDACTED] dal mese di ottobre 2012 al mese di ottobre 2015».*

Secondo il ricorrente, la prescrizione ha cominciato a decorrere dal mese di ottobre del 2015 e il procedimento disciplinare avrebbe dovuto concludersi entro il mese di aprile del 2023.

6. Il secondo motivo merita esame preliminare.

La prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non



comporti indagati fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità (Sez. U, n. 36204 del 28.12.2023; Sez. U., 4/11/2022 n.32634).

L'art.56 della legge n.247 del 2012, in tema di «Prescrizione dell'azione disciplinare» dispone:

«1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.»

Nel nuovo ordinamento professionale forense, l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto; da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; se gli atti interruttivi sono più d'uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto. Pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo (Cass., Sez. Un., 17.7.2023, n. 20464; Sez. U, 16.2.2024 n.4249). Si tratta di una novità della nuova legge, che segue, sotto questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la



prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni.

7. Nella fattispecie il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi è spirato per tutti i capi di incolpazione.

Così per la condotta del capo di incolpazione n. 1115/2015 di cui al precedente § 5.1. (12.6.2015) in cui il termine è spirato il 12.12.2022 e per la condotta del capo di incolpazione n. 1358/2015 di cui al § 5.4. (ottobre 2015) in cui il termine è spirato ad aprile 2023.

È così anche per le condotte dei capi di incolpazione n. 1239/2015 e 1245/2015 di cui al § 5.2. e al § 5.3. (settembre 2016) in cui il termine è spirato a marzo del 2024; non vi quindi necessità, alla stregua del principio della ragion più liquida, di scrutinare ammissibilità e fondatezza delle deduzioni al riguardo sviluppate dal ricorrente per sostenere l'erroneità della collocazione temporale delle condotte nei rispettivi capi di incolpazione, che invece risalirebbe in entrambi i casi all'autunno del 2015.

8. Il primo motivo resta assorbito, essendo prescritta la stessa azione disciplinare e non semplicemente l'illecito (cfr. Cass SU. n.30782 del 2-12.2024).

Occorre dunque accogliere il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e cassare, senza rinvio, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

9. La sopravvenuta maturazione della prescrizione durante la pendenza del giudizio di cassazione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Anche in considerazione del riferimento a vicende familiari, occorre infine disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri



dati identificativi delle parti e dei terzi interessati **riportati nella**
sentenza.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Dichiara compensate le spese processuali.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 10 dicembre 2024

Il Consigliere estensore

Umberto L.C.G. Scotti

Il Presidente

Pasquale D'Ascola

